



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Scat. N. 571/05
73 011.2005
N. 4130/03 R.G.
Data = 4907

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 130 del ruolo della sezione controversie di lavoro per l'anno 2003 e promossa da

PARRINO Saverio Maurizio

rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Galeano del foro di Roma e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Giardino del foro di Pisa, in Pisa, via Prinetti 10 in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo

-parte ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato e con domicilio eletto presso questa in Firenze, via degli Arazzieri 4

-parte convenuta-

avente ad oggetto: inquadramento superiore;
discussa all'udienza del 28/6/2005 sulle seguenti

conclusioni

Parte ricorrente: Dichiarare che il ricorrente ha diritto all'inquadramento nella posizione economica C1 a far data dal 2/1/2002 Ad ogni effetto giuridico ed economico. Vinte le spese.

Parte convenuta: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso in atti PARRINO Saverio Maurizio conveniva in giudizio il **MINISTERO DELLA SALUTE** esponendo:

che era dipendente del convenuto con categoria B e posizione economica B2 (fino al 29/11/2002);



che l'art. 15 del CCNL 16/2/1999 disciplinava così la progressione dei dipendenti sia all'interno delle aree sia da un'area a quella superiore "1. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire:

A. *TRA LE AREE con le seguenti procedure:*

- a. *I passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell' art. 20.*
- b. *Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle dichiarazioni di cui all' allegato A.*

B. *ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:*

- a. *I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall' art. 20.*
- b. *Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e*





professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica

c. Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.

d. Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all' art. 20.

2. I passaggi di cui alle lettere A e B avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli art. 6 del d.lgs n. 29/1993";

che l'art. 20 cit. rinviava alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15 lett. b) del CCNL;

che l'all. A al CCNL stabiliva che l'accesso alla posizione iniziale di ciascuna area era possibile sia dall'esterno che dall'interno, indicando i relativi requisiti ed i criteri per la loro ponderazione;

che in data 3/5/2001 era stato siglato il CCNI (integrativo) che nelle premesse aveva ribadito l'opportunità di adottare procedure concorsuali di qualificazione per i dipendenti, e nel titolo secondo aveva altresì disciplinato le modalità e i titoli per i passaggi interni alle aree e tra un'area e l'altra;

che in conseguenza del CCNI erano state rideterminate le dotazioni organiche e i relativi nuovi profili professionali, con le relative declaratorie e modalità di accesso;

che il 23/3/2001 erano state indicate le procedure selettive per i passaggi tra le aree (corsi di riqualificazione) e tra un'area e l'altra (corsi-concorsi);



che con decreto direttoriale (d.d.) del 4/5/2001 erano state avviate le procedure selettive. in particolare, per quanto riguarda l'accesso alla posizione economica 1 dell'area C per i dipendenti di area B. mediante corso-concorso;

che egli ricorrente aveva superato gli esami finali entrando utilmente in graduatoria;

che dopo Corte cost. 2002/194, il Ministero aveva deciso di inquadrare il ricorrente nella posizione economica B3;

che in realtà la citata sentenza (che peraltro non si era pronunciata sul cd. doppio salto, limitandosi a censurare le restrizioni all'accesso esterno) non veniva in rilievo nel caso di specie, sia per l'intervenuta contrattualizzazione dei p.i. (da cui la derogabilità delle norme di legge ad opera della contrattazione collettiva, ex art. 2 d. lvo. 165/2001), sia perché la progressione cui il ricorrente aveva titolo doveva avvenire da un'area a quella immediatamente superiore;

che neppure si ponevano nella specie i problemi esaminati da Corte cost. 1999/1 - la quale aveva censurato l'eccessivo rilievo assegnato all'anzianità di servizio - poiché vi era stato un congruo bilanciamento tra tale requisito, la formazione, e le verifiche in sede di concorso.

Il convenuto si costituiva in giudizio mediante il deposito di memoria difensiva eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. in favore del g.a.

Nel merito, il Ministero osservava:

che Corte cost. 2002/194 veniva in questione nella specie, posto che il ricorrente aveva effettuato il cd. doppio salto, dalla posizione economica B2 alla C1 (e non a quella B3, immediatamente superiore alla posizione di partenza).

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, ed all'odierna udienza, a seguito di discussione orale ad opera dei difensori delle parti, i quali concludevano come in epigrafe, il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. Va dapprima rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione in due diverse pronunce e che ben si attagliano al caso di specie:



“In tema di accesso, per promozione, ai ruoli di responsabile e di assistente amministrativo del comparto “scuola”, ai sensi degli art. 551 ss. d.lg. 16 aprile 1994 n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1. d. lg. 30 marzo 2001 n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie nelle quali, sul presupposto della definitività della graduatoria permanente, e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina alla qualifica superiore cui si aspiri, specificamente contestando l'utilizzazione della graduatoria permanente alla stregua di circostanze successive all'esaurimento del concorso (e ad esso estranee), denunziate come ostative alla nomina alla detta qualifica di altri aspiranti nei cui confronti si rivendichi una posizione preferenziale” (Cass. SS.UU. 2004/2989);

“In base ai principi elaborati dalla Corte cost. (v. sent. n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno (salvo stabilire se la violazione del principio costituzionale in tema di concorso aperto all'esterno, risolvendosi in carenza di potere perpetrato attraverso atti di



autonomia contrattuale. fondi, per questo stesso fatto, la giurisdizione del giudice ordinario, una volta negata la natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale" (Cass. 2004/3948).

Ciò posto, non vi è dubbio che la progressione cui è interessato il ricorrente riguardi il passaggio da un'area (B, posizione economica 2) a quella immediatamente superiore (C, posizione economica 1), passaggio che implica il "salto" della posizione economica B3, cioè quella immediatamente superiore a quella di provenienza. E' dunque decisivo, a fini decisori, stabilire se nella specie si sia o no in presenza del cd. doppio salto censurato dalle pronunce della Corte cost. prima citate, posto che non è stato evidenziato, nel presente giudizio, alcun altro profilo di illegittimità (per contrasto con norma di rango costituzionale, art. 97 Cost.; su ciò v. *infra*).

E' bene richiamare, dunque, quanto esattamente osservato dal ricorrente, nel senso che l'attuale classificazione dei lavoratori dell'ex pubblico impiego ha superato il precedente inquadramento per qualifiche, introducendo la ripartizione in aree ("corrispondenti a livelli omogenei di competenze", art. 13 co. 2, CCNL comp. Ministeri 1998-2201; ciascuna area accorpa una pluralità delle vecchie qualifiche funzionali: art. 13, co. 1, lett. a)), All'interno di ciascuna area permane una mera distinzione tra diverse posizioni economiche (o classi stipendiali).

Dunque il *vulnus* ai principi di cui all'art. 97 Cost., che il Giudice delle leggi ha ritenuto sussistere con riguardo alle selezioni di cui ha avuto modo di occuparsi, non può essere paventato nel caso di specie.

Per completezza, va detto che la Corte costituzionale ha individuato, nelle citate sentenze, altri aspetti di illegittimità delle selezioni, ed in particolare, come già accennato, la questione delle restrizioni all'accesso esterno. Ma l'odierno convenuto nulla ha eccepito né allegato sul punto, rendendo così impossibile l'eventuale ricorso ai poteri istruttori d'ufficio.



Analoghe considerazioni valgono circa la questione dell'eccessiva valutazione attribuita all'anzianità di servizio, altro profilo esaminato dalla Corte costituzionale nelle sentenze in parola, ma del quale il convenuto non ha affatto parlato in questa sede

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

dichiara che il ricorrente ha diritto all'inquadramento nella posizione economica C1 a far data dal 2/1/2002 ad ogni effetto giuridico ed economico:

condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per diritti ed onorari, oltre CPA ed IVA.

Pisa, 28 giugno 2005

IL GIUDICE
(Franco Piragine)

Segretario in Cancelleria
3 OTT. 2005
Il Cancelliere CP
Roberto Ferrara



3 OTT 2005
Il Cancelliere CP
Roberto Ferrara